
Dizionario storico dell'Inquisizione

vol. II

diretto da
Adriano Prosperi

con la collaborazione di
Vincenzo Lavenia e John Tedeschi



EDIZIONI
DELLA
NORMALE

Comitato scientifico

Michele Battini, Università di Pisa
Jean-Pierre Dedieu, LARHRA CNRS – Lyon
Roberto López Vela, Universidad de Cantabria
Grado G. Merlo, Università Statale di Milano
José Pedro Paiva, Universidade de Coimbra
Adriano Prosperi, Scuola Normale Superiore di Pisa
John Tedeschi, University of Wisconsin – Madison WI

Comitato editoriale

Matteo Al Kalak, Scuola Normale Superiore di Pisa
Vincenzo Lavenia, Università di Macerata
Adelisa Malena, Università Ca' Foscari di Venezia
Giuseppe Marcocci, Scuola Normale Superiore di Pisa
Francesco Mores, Scuola Normale Superiore di Pisa
Stefania Pastore, Scuola Normale Superiore di Pisa

Redazione

Francesca Di Dio

Traduzioni

Paolo Broggio (spagnolo)
Andrea Pardi (portoghese)
Katia Pischetta (tedesco)
Martina Urbaniak (francese, inglese)

Indici

Gian Mario Cao
Marco Cavarzere
Francesca Dell'Omodarme
Letizia Pellegrini

Apparato iconografico

Chiara Franceschini

viaggiò per la Francia, la Germania e le Fiandre, dove pubblicò le sue opere latine e i suoi libri di sermoni, circostanza che evidenzerebbe la sua predilezione per le idee spirituali degli uomini più rappresentativi del circolo mistico di Groenendael.

Osuna fa parte di quella corrente di autori spirituali, come Bernardino de Laredo o Bernabé de Palma, che si caratterizzavano per la chiara volontà di rendere accessibile a tutti i contenuti della religione e la pratica della teologia spirituale, scrivendo i loro testi di spiritualità in lingua volgare. Cercavano Dio e provavano a sperimentarlo e a conoscerlo. Per questo erano attenti a leggere il visibile, a realizzare una ermeneutica della prassi vitale dell'essere umano, in modo da rendergli possibile scoprire Dio anche lì. Fu allora, nei primi decenni del XVI secolo, che l'antico compito di scoprire il divino nell'umano sfociò in una critica, talvolta dura, nei confronti del pesante fardello scolastico e razionalista della Chiesa ufficiale, che rese palese lo scontro tra scolastici e mistici. Osuna criticò la letteratura e la teologia spirituale del suo tempo perché avrebbero continuamente minacciato, insinuando dubbi e paure, quanti si davano all'orazione, facendo in modo che si allontanassero dalla preghiera e dalla pratica del *recogimiento*.

Osuna fu senza dubbio l'autore più rappresentativo della mistica spagnola della prima metà del XVI secolo; fu anche l'autore spirituale più pubblicato dopo *fray Luis de Granada*. La sua opera fu, nell'insieme e dal punto di vista della tematica spirituale, la più completa, anche se l'inserimento del *Gracioso convite* nell'Indice del 1559 comportò la sua morte editoriale.

(A. GONZÁLEZ POLVILLO)

Vedi anche

Alumbradismo; Cazalla, María de; Indice dei libri proibiti, Spagna; Ortiz, Francisco

Bibliografia

ANDRÉS MARTÍN 1994, GUADALUPE 1662, ILI, OLIVARI 1993, OSUNA 1998, PÉREZ GARCÍA 2005, ROS 1936, ROS 1943

Ottaviani, Alfredo - Alfredo Ottaviani (1890-1979; creato cardinale nel 1953) entrò a far parte della Congregazione del Sant'Uffizio nel 1935. Con il titolo di assessore (mantenuto fino al 1953), egli mise a frutto la sua ventennale esperienza di canonista e docente di Diritto canonico, di sottosegretario (dal 1928) della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e di sostituto della Segreteria di Stato. Una cronologia sommaria rinvenuta nell'ASV, tra le carte degli Affari Ecclesiastici Straordinari, in una cartella intestata *Schemi per enciclica sul comunismo*, testimonia il ruolo svolto da Ottaviani nella preparazione della lettera enciclica *Divini redemptoris* (19 aprile 1937). Il docente di Diritto canonico intervenne nella prima fase della stesura dell'enciclica, il 6 gennaio 1937, quando il testo contava trentacinque pagine, in parte di mano di Pio XI. L'impossibilità di accedere alla documentazione successiva alla fine del pontificato di papa Ratti impedisce di misurare la reale portata dell'attività svolta da Ottaviani alla guida del Sant'Uffizio. Solo nel caso della cosiddetta scomunica dei comunisti (*decretum* del 1 luglio 1949) possiamo stabilire alcuni punti fermi: l'assessore del Sant'Uffizio, immediatamente soggetto al pontefice, presentò e fece approvare a Pio XII un documento redatto dalla Congregazione sotto la sua presidenza.

La promozione al cardinalato (12 gennaio 1953) accrebbe o diminuì l'indubbia influenza di Ottaviani all'interno della Curia romana? Da cardinale prosegretario, sotto Pio XII, e segretario della Congregazione, con Giovanni XXIII, fino alla riforma della Curia di papa Paolo VI e alle sue dimissioni da propefetto (30 dicembre 1967), Ottaviani poté trasformare la propria grande preparazione canonistica in grandiosi e irrealizzati disegni ecclesiologici. Iniziò nemmeno due mesi dopo aver ricevuto la berretta cardinalizia, il 2 marzo 1953, in una conferenza tenuta nell'aula magna del

Pontificio Ateneo Lateranense, proponendo, in un paragrafo intitolato *Doveri dello Stato cattolico*, la Spagna franchista e la sua «carta fondamentale dei diritti e dei doveri del cittadino», il *Fuero de los Españoles* (17 luglio 1945), come modelli per un retto rapporto tra Stato cattolico e «culti non cattolici» nel secondo dopoguerra. L'articolo sei del *Fuero de los Españoles* garantiva alla religione cattolica la «protección oficial» dello Stato spagnolo, consentendo «el ejercicio privado» di ogni culto ed escludendo «otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión del Estado».

Ottaviani interpretò queste disposizioni del governo franchista in un senso che – ai suoi occhi – doveva apparire niente affatto restrittivo. Si dimostrò anzi stupito che esse sollevassero «le proteste di molti acattolici e di miscredenti», fino ad «alcuni cattolici, che pensano poter la Chiesa convivere pacificamente, e nel pieno possesso dei propri diritti, nello Stato laico, pur composto di cattolici». Ben diversa – agli occhi del cardinale – era stata la genesi del rapporto tra Stato, coercizione all'ortodossia e monopolio della violenza. In un articolo dedicato allo *ius gladii* del primo volume delle sue diffusissime *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, egli sostenne l'inopportunità per la Chiesa romana di possedere una forza armata e l'opportunità che la stessa Chiesa comminasse *immediate* pene capitali, contraddicendo così l'opinione di autorevolissimi padri, su tutti Francisco Suárez e Roberto Bellarmino. E tuttavia «che cosa c'era di straordinario nel fatto che uomini amatissimi della Chiesa, sottoposti alle angustie dei loro tempi [la Riforma, *haeresiarcharum lues*], ritenessero che questo *ius gladii* fosse da attribuire alla Chiesa poiché ad essa appariva allora quasi necessario»? Suárez e Bellarmino rappresentavano l'esito di una linea ecclesiologica ben definita; una linea che le *Institutiones* ripercorsero, spinte da una presunta constatazione («che questa pena [capitale] non fosse legislativamente e in giudizio mai decretata o inflitta dalla Chiesa») e da tre obiezioni («1° Le uccisioni di alcuni eretici a Roma avvenute sotto il regime pontificio; 2° allo stesso modo uccisioni che furono conseguenti alla sentenza dei tribunali dell'Inquisizione; 3° [...] certi *decreta* di particolari Concili, e certe *decretales* di pontefici romani, nei quali fosse stata sancita la pena di morte»). Dopo aver ricordato, *iure publico medii aevi*, l'equiparazione tra «crimine religioso» e «delitto sociale», Ottaviani rispose alle tre obiezioni con il medesimo argomento: era il foro secolare a comminare la sentenza e il suo braccio ad eseguirla. Così, secondo Ottaviani, aveva stabilito Lucio III nella celebre Decretale *Ad abolendam* (1184) e ribadito papa Alessandro IV, dopo che Innocenzo III, durante il Concilio Lateranense IV (1215), aveva sottolineato, per i principi secolari, la necessità di *exterminare haereticos*. *Exterminare* ovvero «espellere al di fuori dei confini del territorio, ossia proscrivere, o purgare la terra dagli eretici». Questa interpretazione – retoricamente efficacissima – di un decreto del Lateranense IV dà la misura della grande preparazione canonistica del cardinale. Una simile preparazione si traduceva in grandiosi e irrealizzati disegni ecclesiologici: grandiosi nel loro attingere ad una prassi di governo millenaria, cementata da uno strumento raffinatissimo come il diritto canonico; irrealizzati nel loro doloroso scontrarsi con la realtà. Come nel caso della Spagna, imperiale e franchista.

Nell'indole del tribunale dell'Inquisizione di Spagna Ottaviani ravvisò una costituzione mista («cioè composto da giudici ecclesiastici e civili») e una potestà derivante direttamente dall'autorità regia. In via ipotetica (*quamvis potuisse*) esso avrebbe potuto, *iure regio*, pronunciare sentenze capitali. Ciò, da un punto di vista canonistico, smentiva almeno in parte l'idea che lo *ius gladii* non appartenesse (non fosse mai appartenuto) alla Chiesa romana. Ed anche quando membri della Chiesa furono implicati effettivamente in essa, l'Inquisizione di Spagna rimase di gran lunga meno severa dei tribunali laici. Ottaviani tentò di dimostrare quest'assunto illustrando la progressiva valutazione a decrescere delle vittime condannate dall'Inquisizione di Spagna (da due

milioni a quattromila), senza dimenticare gli scopi per i quali il tribunale nacque. L'Inquisizione di Spagna fu un tribunale di «indole religiosa-nazionale» eretto «per difendere la nazione dai falsi cristiani musulmani o ebrei, falsi convertiti, traditori della Spagna». Nostalgia o, ancora una volta, disegno ecclesiologico irrealizzato? Di certo ciò che segue rappresentava, nel 1958, nell'anno del Concilio Vaticano II, un manifesto ideologico *sub specie Inquisitionis*: «Gli eterodossi non hanno di che rimproverare la Chiesa cattolica: pensino a ciò che insegnarono e fecero Calvino, Lutero, Melantone, ecc.; che cosa fu compiuto dagli Inglesi contro gli Irlandesi specialmente negli anni 1641-1652 o da Enrico VIII ed Elisabetta contro gli Inglesi cattolici; che cosa in nome e sotto la specie della libertà fu fatto nella rivoluzione francese e nel bolscevismo russo. Pene orribili alle quali sono state sottoposte le vittime e innumerevoli uccisioni eseguite anche contro innocenti dagli uomini della polizia segreta in Russia e in Germania, sotto

il regime totalitario dei nostri giorni, soprattutto durante l'ultima guerra, pene e uccisioni che di certo tolgono ogni possibilità di chiamata in correità, quando essi stessi, gli eterodossi, ne fanno di ben peggiori, mentre si privano del proprio progresso civile».

(F. MORES)

Vedi anche

Comunismo; Concilio Vaticano II; Congregazione del Sant'Uffizio; Franchismo; Pio XII, papa

Bibliografia

CAVATERRA 1990, FATTORINI 2007, OTTAVIANI 1953, OTTAVIANI 1958, RICCARDI 1982

Oviedo, Andrés de v. *Gesuiti, Spagna*